

Dott. Vittorio Dellabianca

Via Mascheroni 21 – 27100 Pavia

Telefono 3938038511

www.studiodellabiancaconsulenzadellavoro.it

- dellabiancavittorio@gmail.com

CdL Albo Provinciale di Pavia n.360

News per i Clienti

29/04/2025

[Ai gentili clienti](#)
Loro sedi

CIRCOLARE DELLO STUDIO

IMPORTANTE CHIARIMENTO SUL TFR IN BUSTA PAGA

La Nota INL 616/2025, emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il 3 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito alla **illegittimità della prassi di anticipare mensilmente il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) direttamente in busta paga**, al di fuori dei casi specificamente previsti dall'articolo 2120 del Codice Civile.

Ecco i punti chiave della Nota INL 616/2025:

- **Divieto di anticipazione mensile:** L'INL ha chiarito che l'erogazione mensile del TFR in busta paga, anche con l'accordo del lavoratore, è da considerarsi illegittima. Questa prassi snaturerebbe la funzione del TFR, che è quella di fornire un sostegno economico al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.
- **Anticipazione legittima solo nei casi previsti:** L'anticipazione del TFR è consentita **solo nei casi espressamente previsti dalla legge** (articolo 2120 c.c.) e, in generale, per far fronte a specifiche necessità del lavoratore (spese sanitarie, acquisto prima casa per sé o per i figli), a condizione che sussistano determinati requisiti (almeno 8 anni di servizio, limite del 70% del TFR maturato, limiti percentuali di richiedenti). Inoltre, possono esistere condizioni di miglior favore previste da accordi collettivi o individuali.

- **Accantonamento obbligatorio per aziende con almeno 50 dipendenti:** Dal 2007, le aziende con almeno 50 dipendenti hanno l'obbligo di versare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria. Queste somme diventano indisponibili per anticipazioni non autorizzate.
- **Conseguenze per i datori di lavoro:** In caso di erogazione illegittima del TFR mensile, gli ispettori del lavoro potranno intimare al datore di lavoro **l'accantonamento delle quote di TFR indebitamente anticipate**, mediante un provvedimento di disposizione ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 124/2004.

In sintesi, la Nota INL 616/2025 specifica che l'anticipazione del TFR in busta paga su base mensile è una prassi non consentita dalla normativa vigente, in quanto ne altera la natura e la finalità. L'anticipazione è ammessa solo nei limiti e per le specifiche causali previste dalla legge o da eventuali accordi migliorativi.

Cordiali saluti,

Vittorio Dellabianca
(Vittorio Dellabianca)